



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 10 APRILE 2019

Art. 4 (Accordo)

/MODALITA' DI COOPERAZIONE

La cooperazione reciproca tra le Parti nei settori della difesa dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 4.1 Visite reciproche e scambio di esperienze; 4.2 Partecipazione reciproca a corsi, conferenze, gruppi di studio, periodi di apprendistato, addestramento, nonché simposi organizzati da Istituti militari di formazione e addestramento; 4.3 Promozione di conoscenze e abilità nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale in materia di difesa; 4.4 Operazione di sostegno alla pace; 4.5 Promozione di servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica; 4.6 Supporto alle iniziative commerciali inerenti a prodotti e servizi per la difesa collegati a questioni inerenti la difesa; 4.7 Eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

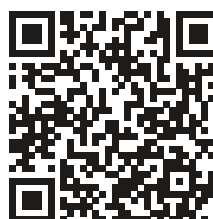
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 90
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-90-2020/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it